

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Abogados Republica Dominicana» dal 22 aprile 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lugo Arrendel Theonil de Lourdes, nata a Santo Domingo il 27 dicembre 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A04824

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2005.

Inclusione della sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/71/CE della Commissione del 28 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2004/71/CE del 28 aprile 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l'iscrizione del *Pseudomonas chlororaphis* tra le sostanze attive;

Tenuto conto che la Svezia, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis*, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;

Considerato che la relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 30 marzo 2004;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/71/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che gli Stati membri applicano le disposizioni generali dell'art. 4 della direttiva 91/414/CEE in quanto non sono ancora stati adottati i principi uniformi di valutazione di cui all'allegato VI della citata direttiva per i microrganismi;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2004/71/CE della Commissione si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre, che in Italia non risultano registrati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis*.

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* è iscritta fino al 30 settembre 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, chiunque intenda richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis*, deve presentare al Ministero della salute:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure, in alternativa, l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo per ogni prodotto fitosanitario per il quale si intende richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 135

ALLEGATO I

Nell'allegato I è aggiunta, al fondo della tabella, la seguente sostanza:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data d'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
90	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> Ceppo: MA 342 CIPAC N. 574	Non pertinente	La quantità del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-dideidrorhizoxin (DDR) nel prodotto fermentato al momento della formulazione non deve superare il LOQ (2 mg/l).	1° ottobre 2004	30 settembre 2014	Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi. Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello <i>Pseudomonas chlororaphis</i> , in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Nell'ambito di questa valutazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

05A05095